

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3257

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

e col **Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo dell'Accordo .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan sulla promozione e protezione degli investimenti è stato negoziato a Roma nel febbraio del 1995.

Tale Accordo si propone di stimolare ed accrescere la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, attraverso un più generale incremento degli investimenti reciproci e un potenziamento degli scambi commerciali. Nonostante, infatti, l'interscambio bilaterale abbia fatto registrare una discreta crescita negli ultimi anni, superando i 980 miliardi di lire nel 1996, esistono ampie potenzialità per un suo ulteriore incremento, sia in termini di volume che di composizione merceologica.

Nello specifico l'Accordo stabilisce di riservare agli investimenti di ciascun Paese un trattamento equo e non discriminatorio; stabilisce inoltre precise garanzie in caso di nazionalizzazione o esproprio degli investimenti - previsti, peraltro, solo per finalità pubbliche a carattere non discriminatorio -, soprattutto per quel che concerne il relativo risarcimento; risarcimento che viene, peraltro, garantito anche nel caso in cui l'investitore subisca perdita o danni determinati da guerre, conflitti armati, stati di emergenza o eventi simili. Sono altresì previsti nell'Accordo precisi meccanismi per tutelare il rimpatrio dei capitali, profitti e dividendi di un investimento.

Vengono infine stabilite le procedure per la composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti, così come tra le stesse Parti attraverso il ricorso alternativemente al Foro del Paese in cui è localizzato l'investimento, ad un arbitrato o al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie (previsto dalla Convenzione di Washington del marzo 1965).

L'Accordo, dopo la sua entrata in vigore (le cui procedure sono stabilite all'articolo 13), rimarrà in forza per un periodo iniziale di dieci anni, con successive proroghe di cinque anni.

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto dovrebbe favorire una maggiore collaborazione industriale tra i due Paesi nonché far accrescere l'interscambio commerciale.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dallo Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Islamabad il 19 luglio 1997.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (di seguito denominati Parti Contraenti)

desiderando creare condizioni favorevoli ad una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi e volendo promuovere, in particolare, investimenti di cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e ad accrescere la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "Investimento", a prescindere dalla forma legale assunta o dall'ordinamento giuridico giurisdizionalmente competente, include ogni tipo di bene investito dopo il 1° settembre 1954 da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima.

Senza restringere il senso di quanto precede, il termine "investimento" comprende, in particolare ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, e ogni altro diritto "in rem", inclusi i diritti reali di godimento o di garanzia su proprietà di Terzi, nella misura in cui tali beni possano essere utilizzati per investimenti;

b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie e ogni altro strumento o documento di credito negoziabili, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti relativi a somme di denaro o ogni altro diritto su depositi a garanzia o su servizi, che abbiano un valore economico connesso con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti di cui alla definizione riportata nel successivo paragrafo 5;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale;

e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza, concessione o "franchise", concessi in conformità con le disposizioni vigenti che regolano l'esercizio di attività economiche, ivi inclusa l'esplorazione per la coltivazione, estrazione e commercializzazione di risorse naturali.

2. Con il termine "investitore" si intende qualunque persona fisica o giuridica di nazionalità di una Parte Contraente che abbia effettuato, stia effettuando o abbia intenzione di

effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualunque persona fisica che abbia la nazionalità dell'uno o dell'altro Paese.

4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento alle due Parti Contraenti, si intende qualunque entità costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuta come persona giuridica in conformità con le rispettive leggi nazionali vigenti, quali gli enti pubblici, le società per azioni, le società commerciali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Con il termine "reddito" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, inclusi in particolare i profitti, reddito da interessi, redditi da investimento di capitale, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici e di assistenza, nonché ricavi di altre provenienze, ivi inclusi i redditi reinvestiti e le plusvalenze.

6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle zone comprese nei confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresì le aree marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità e diritti sovrani o giurisdizionali, ai sensi del diritto internazionale.

#### ARTICOLO 2

##### PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e autorizzerà tali investimenti in conformità con le proprie leggi.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà, in ogni tempo, un trattamento equo ed imparziale agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà, inoltre, che la gestione, l'amministrazione,

l'utilizzo, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, ivi comprese le società e le aziende nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo soggette a misure ingiustificate o discriminatorie.

### ARTICOLO 3

#### TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente, all'interno del proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi i redditi da essi derivanti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi, realizzati dai propri cittadini o da investitori di Paesi Terzi.
2. Il trattamento accordato alle attività connesse con l'investimento effettuato da investitori delle due Parti Contraenti, non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività analoghe connesse con investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di Paesi Terzi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non saranno applicate ai vantaggi e privilegi che ciascuna Parte Contraente concede o voglia concedere in futuro a Paesi Terzi, in virtù della sua partecipazione ad unioni doganali o economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o subregionali, accordi economici multilaterali internazionali o accordi miranti a prevenire la doppia imposizione fiscale o a facilitare il commercio transfrontaliero.



ARTICOLO 4

## RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano danni o perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito accorderà un adeguato risarcimento. I pagamenti corrisposti a titolo di risarcimento saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo.
2. Gli investitori colpiti riceveranno lo stesso trattamento accordato ai cittadini della Parte Contraente responsabile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5

## NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo, non saranno sottoposti a misure che potrebbero limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto alla proprietà, al possesso, controllo e godimento, salvo i casi specificatamente previsti per legge, per sentenze o per decisioni emanate da un Tribunale o da una Corte giurisdizionalmente competenti.
2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, non saranno, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, confiscati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi, fatta eccezione per fini pubblici o di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo e a condizione che dette misure siano prese su base non discriminatoria e in conformità con le disposizioni normative e procedurali vigenti.

3. Il giusto indennizzo sarà equivalente al reale valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà calcolato in conformità con i criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti. In caso di difficoltà nell'accertamento del valore di mercato, l'indennizzo sarà calcolato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'impresa, così come delle sue attività, componenti e risultati.

L'indennizzo comprenderà gli interessi calcolati sulla base di un tasso LIBOR a sei mesi, maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Una volta determinato, l'indennizzo sarà erogato immediatamente e sarà rilasciata l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento e, nel caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

5. Se dopo l'esproprio, i beni in questione non vengono utilizzati, interamente o in parte, per gli scopi dichiarati, il proprietario o i suoi fiduciari avranno il diritto di riacquistare i beni al prezzo di mercato su base di reciprocità.

#### ARTICOLO 6

##### RIMPATRIO DI CAPITALI, PROFITTI E REDDITI

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori, una volta adempiuti tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo e in qualunque valuta convertibile, il trasferimento all'estero di:

(a) capitali e capitali aggiuntivi impiegati per mantenere e incrementare gli investimenti;

(b) ricavi netti, dividendi, royalties, pagamenti per servizi tecnici e assistenza, interessi e ogni altro profitto;

(c) i proventi derivanti dalla vendita, totale o parziale, o dalla liquidazione dell'investimento;

(d) rimborsi di prestiti, ivi compresi gli interessi, relativi a un investimento;

(e) remunerazioni e indennità corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni di lavoro subordinato e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nei modi previsti dalle leggi e regolamenti nazionali in vigore.

2. Tenendo presente le disposizioni dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi qualora questo fosse più favorevole.

3. Entrambe le Parti Contraenti potranno adottare misure per regolamentare le modalità di adempimento degli obblighi fiscali previsti nel paragrafo 1 del presente Articolo.

#### ARTICOLO 7

##### SURROGAZIONE

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa a copertura di rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati da parte di uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e per questo motivo abbia effettuato dei pagamenti a detto investitore, quest'ultima riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore assicurato alla prima Parte Contraente in qualità di garante, fermo restando che tale surrogazione non eccederà i diritti originari.

Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtù di tale surrogazione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5, e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

## PROCEDURE DI TRASFERIMENTO

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati adempiuti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9

## REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi incluse quelle relative all'indennizzo per esproprio, nazionalizzazione, confisca o qualunque altra misura avente effetto analogo, nonché dispute connesse all'ammontare dei relativi pagamenti, verranno, per quanto possibile, composte amichevolmente.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte in via amichevole, entro sei mesi dalla data di richiesta scritta, l'investitore in questione potrà ricorrere, a sua scelta:
  - a) al Tribunale della Parte Contraente competente giurisdizionalmente per territorio, in tutti i gradi di giudizio;
  - b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).
  - c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli Investimenti" per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito formalmente.

ARTICOLO 10

## REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. La controversia che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, verranno composte, per quanto possibile, in via amichevole tramite i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia inviato notifica per iscritto all'altra parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nella seguente maniera: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora entro il periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare tali nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, ad effettuare le nomine.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e le proprie spese di partecipazione alle udienze. Le spese relative al Presidente e

ogni altra spesa rimanente saranno divise equamente tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

#### ARTICOLO 11

##### RAPPORTI TRA I GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo avranno valore a prescindere dall'esistenza di rapporti diplomatici o consolari tra le due Parti Contraenti.

#### ARTICOLO 12

##### APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Nel caso in cui una questione risulti regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale partecipano entrambe le Parti Contraenti, o qualora sia regolata dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori saranno applicate, caso per caso, le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in ottemperanza alle proprie disposizioni legislative o regolamentari o in ragione di clausole contenute in contratti specifici, risulti più favorevole rispetto a quanto previsto dal presente Accordo, sarà applicato il trattamento più favorevole.

#### ARTICOLO 13

##### ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali


interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. Inizialmente, esso rimarrà in vigore per dieci anni. Successivamente continuerà a rimanere in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo il diritto di ciascuna Parte Contraente di porvi termine mediante notifica scritta che dovrà pervenire all'altra Parte Contraente un anno prima della scadenza di ciascun periodo di validità.

2. In caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, come disciplinate al presente Articolo, le disposizioni contenute negli Articoli da 1 a 12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dopo le suddette date.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a. <sup>ISLAMABAD</sup>.....il giorno 19...del MESE di LUGLIO.....1997.,  
in due originali, in lingua italiana e inglese, entrambi i testi  
facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ISLAMICA DEL PAKISTAN

